

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE I CIVILE

N.16778 2018

Il giudice, delegato dal Presidente per l'udienza ex art. 707 ss. C.p.c.

A scioglimento della riserva a seguito della comparizione personale dei coniugi;

rilevato che è risultato vano il tentativo di conciliare i coniugi;

visto l'art. 708 c.p.c.;

- Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

-attenendosi alle conclusioni della ctu espletata in sede presidenziale, affida le figlie minori Maya e Noemi a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente; con collocamento prevalente presso il padre;

-nell'arco temporale di quindici giorni, le minori trascorreranno con la madre la prima settimana il martedì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, quando la madre le riaccompagnerà a scuola e la seconda settimana il martedì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, quando la madre le riaccompagnerà a scuola nonché la domenica, dalle ore 10.. alle ore 20.00; trascorreranno con la madre una settimana nelle vacanze natalizie (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio), tre giorni compresa ad anni alterni la Pasqua nelle vacanze pasquali, quindici giorni, anche non consecutivi nelle vacanze estive;

Tale regime comincerà a decorrere dalla settimana successiva al deposito del contratto di locazione stipulato dalla Miranda, regolarmente sottoscritto e registrato o, in alternativa, da quando il Sesti avrà avuto la possibilità di visionare il luogo ove le figlie soggiorneranno con la madre;

-Dispone che la madre provveda al mantenimento delle figlie in via diretta, nei giorni in cui le medesime staranno presso di lei; non si ravvisano i presupposti per concederle un contributo per il mantenimento delle figlie da parte del padre il quale ha l'onere maggiore di accudimento e mantenimento delle stesse; il Sesti, peraltro, ha un reddito netto di € 1.500,00 mensile (detratta la cessione del V), mentre la De Miranda ha un lavoro part-time dal quale percepisce la somma di € 900,00 mensili e il tempo per svolgere ulteriore attività di estetista presso clienti a casa, come ha dichiarato di aver fatto in precedenza;

-Entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Firenze del 2011, il Sesti nella misura del 60% e la De Miranda nella misura del 40%;



-dispone che i coniugi di rivolgano All'UFSMIA di Firenze per una presa in carico delle figlie e un percorso di sostegno alla genitorialità;

nomina

Sé medesima giudice istruttore;

fissa

udienza di comparizione e trattazione in data 7 maggio 2020, ore 10.00;

assegna

al ricorrente termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163, comma III, n. 2), 3), 4), 5), 6) Assegna al convenuto termine sino a venti giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Visti gli artt. 175 c.p.c., 111 Cost. Invita le parti a rispettare il principio di sobrietà e sinteticità degli atti, in quanto «la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199, Pres. Rovelli, Rel. Giusti; Trib. Milano, sez. IX, 1 ottobre 2013).

Si comunichi.

Firenze, 16/01/2020

Il Giudice delegato dal Presidente

Lucia Schiaretti

